



Prot. n. 162/2016

**CONTRATTO PER LA FORNITURA
DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI
IN FAVORE DEI DIPENDENTI DI SINERGIA S.R.L.**

CIG 642755060D

TRA

la società **Sinergia S.r.l.**, con sede legale in Salerno alla Via Stefano Passaro, n. 1, codice fiscale e partita IVA 03064390655, nella persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante, dr. Mariano Mucio, di seguito nel presente atto denominata semplicemente **Committente**,

E

la società **Edenred Italia S.r.l.**, con sede legale in Milano, alla Via G. B. Pirelli n. 18, P. IVA 09429840151, nella persona della sig.ra Daniela Andretta, nata a Napoli il 11/08/1981, C.F. NDRDNL81M51F839A, che sottoscrive il presente contratto nella sua qualità di procuratore speciale, giusta atto pubblico allo stesso allegato, di seguito nel presente atto denominata semplicemente **Fornitore**,

PREMESSO

- che la Committente rientra nel Gruppo Salerno Energia, la cui società capogruppo, Salerno Energia Holding S.p.A., con bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie Speciale, del 16/10/2015 n. 122, ha indetto, nella predetta qualità, una gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti) e conformemente all'art. 285 del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di attuazione) e giusta Determina a contrarre del 06/10/2015 prot. n. 1220, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici a favore dei dipendenti delle società del Gruppo;
- che, all'esito della procedura di gara, è risultata aggiudicataria la società Edenred Italia S.r.l. che, in riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante del 20/01/2016, prot. n. 130/16/DG/RUP/gs, ha soddisfatto tutti gli adempimenti precontrattuali, producendo, in data 03/02/2016 con prot. n. 216 ed in data 03/03/2016 e 04/03/2016, tutte le dichiarazioni e le documentazioni necessarie per la verifica dei requisiti autodichiarati in sede di gara, nonché per la successiva stipula contrattuale e l'attivazione del servizio, secondo quanto prescritto nella documentazione di gara;



- che, a sua volta, la Stazione Appaltante ha acquisito d'ufficio tutta la documentazione di sua competenza per la verifica della qualificazione della società aggiudicataria, sia presso gli Enti Certificatori competenti sia con il sistema AVCpass;
- che, in particolare, per quanto concerne le verifiche effettuate con il sistema AVCpass, la Stazione Appaltante, avendo da questo acquisito in data 17/02/2016 (a seguito della reiterazione della richiesta di rilascio di nulla osta antimafia) la nota prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0017304_20160217, con cui la Prefettura territorialmente competente ha dichiarato l'impossibilità a rilasciare immediatamente la comunicazione antimafia liberatoria (art. 88, comma 2, D. Lgs. n. 159/2011), ha richiesto alla società aggiudicataria apposita autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed in conformità agli artt. 88 e 89 del medesimo decreto legislativo;
- che la società aggiudicataria ha prodotto la richiesta dichiarazione in data 04/03/2016;
- che, con Determina del 07/03/2016, prot. n. 351/16/DG/RUP/gs, è stata, pertanto, dichiarata la efficacia dell'aggiudica con la conseguente decorrenza dell'appalto de quo, consegnato sotto riserva di legge nelle more della stipula dei contratti che, conformemente a quanto previsto all'art. 2 del Capitolato Speciale, dovrà avvenire con le singole società del Gruppo Salerno Energia;
- che, non essendo a tutt'oggi ancora pervenuta dalla Prefettura competente la richiesta comunicazione antimafia, la formalizzazione del presente rapporto contrattuale avviene sotto la condizione risolutiva prevista dal comma 4bis dell'art. 88 del D. Lgs. n. 159/2011.

TANTO PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, la documentazione di gara predisposta dalla Stazione Appaltante (Bando di gara, Disciplinare di gara e Capitolato Speciale, con i relativi allegati), la documentazione amministrativa, l'Offerta Tecnico - Economica, le giustificazioni, le precisazioni ed ogni altra dichiarazione presentata dal Fornitore in sede di gara e per esso divenute vincolanti con l'avvenuta aggiudicazione, nonché i chiarimenti e le comunicazioni forniti dalla Stazione Appaltante nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle norme in materia di contratti pubblici, laddove applicabili;
- b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

In caso di discordanza o contrasto, prevarranno le disposizioni contenute nel presente Contratto e, comunque, gli atti e i documenti prodotti dalla Committente e/o dalla Stazione Appaltante, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate dalla Committente e/o dalla Stazione Appaltante.



Art. 2 - Definizioni

Nel corpo del presente Contratto ed ai fini della sua corretta applicazione, con il termine:

- a) **Fornitore** si intende la società con la quale Sinergia S.r.l. stipula il presente contratto: Edenred Italia S.r.l.;
- b) **Committente** si intende Sinergia S.r.l., committente della presente fornitura;
- c) **Direttore dell'esecuzione** si intende il Responsabile del Settore Personale della Stazione Appaltante, sig.ra Sonia Iannacolo (tel. 089.727553, e-mail siannacolo@salernoenergia.it), che gestirà i rapporti con il Fornitore ed effettuerà le verifiche periodiche secondo quanto fissato nel Capitolato Speciale e nel presente Contratto e conformemente ai compiti ad esso espressamente assegnati dalla normativa vigente;
- d) **Responsabile della Fornitura** si intende la persona nominata dal Fornitore per coordinare l'esecuzione del contratto e fungere da interlocutore della Committente e del suo Direttore dell'esecuzione per tutte le attività in cui ciò sia previsto e necessario;
- e) **Sistema di gestione** si intende il sistema che, conformemente a quanto fissato all'art. 8 del Capitolato Speciale, il Fornitore deve fornire, entro la data di attivazione del servizio, al Direttore dell'esecuzione per la gestione del servizio e per il controllo dell'utilizzo delle carte elettroniche;
- f) **Luogo di esecuzione del servizio** si intendono le aree del territorio nazionale in cui il Fornitore dispone di esercizi convenzionati ed attivati, presso i quali le tessere elettroniche dei dipendenti della Committente sono abilitate e spendibili. Dette aree sono il Comune di Salerno, i Comuni della Provincia di Salerno (ricompresi nei 30 km. dal Comune capoluogo) ed i Comuni di Moliterno (PZ) e Lavello (PZ);
- g) **Tessere elettroniche** si intendono le tessere magnetiche o carte elettroniche o badge, che verranno utilizzate dai dipendenti della Committente per la fruizione dei buoni pasto e che devono essere gestite secondo quanto fissato dal Capitolato Speciale;
- h) **Valore nominale** si intende il valore che esprime la capacità di acquisto del buono pasto presso gli esercizi convenzionati, ovvero € 7,00 (euro sette/00).

Art. 3 - Oggetto ed importo del Contratto

Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Committente a prestare il servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto elettronici del valore nominale di € 7,00, nella quantità volta per volta richiesta dalla Committente, tutto nei limiti del quantitativo annuo stimato pari a n. 3.740 buoni pasto.

L'importo complessivo del contratto, calcolato moltiplicando il numero massimo dei buoni pasto per il valore nominale del buono ed applicando lo sconto offerto dal Fornitore del 19,60%, è pari ad € 42.097,44 (Euro quarantaduemilanovantasette/44), oltre I.V.A. come per legge.

Al Fornitore non è garantito un acquisto minimo dei servizi oggetto del presente Contratto, dal momento che il quantitativo e l'importo sopra indicati sono puramente indicativi, essendo il numero dei pasti soggetto a modificazione, per difetto o per eccesso, in base alle variazioni che potrebbero intervenire sul numero degli aventi diritto, senza che ciò costituisca ragione di modifica delle condizioni economiche dell'affidamento in oggetto.



Analogamente, la Committente ha la facoltà, che il Fornitore con la partecipazione alla selezione ha espressamente accettato, di variare, con preavviso di 30 giorni, il valore facciale del buono pasto, senza che questo comporti alcuna variazione del ribasso offerto dal Fornitore o legittimi alcuna pretesa economica.

L'erogazione del servizio dovrà avvenire attraverso una rete di esercizi commerciali idonei sotto ogni aspetto e in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.P.C.M. del 18/11/2005 ed all'art. 285 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., all'uopo convenzionati con il Fornitore secondo quanto fissato all'art. 5 del Capitolato Speciale, ed identificati in quelli espressamente indicati dal Fornitore in sede di gara, nonché in quelli ulteriori siti nei territori indicati al precedente art. 2 ed in tutti quelli che saranno abilitati, nel corso della vigenza del presente Contratto nei citati territori, per effetto di ulteriori convenzioni.

Per tutti detti esercizi, il servizio dovrà essere erogato conformemente alle condizioni ed ai termini prescritti nel Capitolato Speciale e nel presente Contratto.

Art. 4 - Durata del Contratto

Il presente Contratto avrà durata di **24 mesi** a decorrere dalla data della Determina dichiarativa della efficacia della aggiudica definitiva di cui alle premesse, datata 07/03/2016, prot. n. 351/16/DG/RUP/gs.

Alla scadenza, non è ammesso il rinnovo tacito.

Art. 5 - Obblighi e adempimenti a carico del Fornitore

Il Fornitore si obbliga, oltre che alle responsabilità, agli oneri ed agli adempimenti espressamente posti a suo carico dal Capitolato Speciale e soggetti al potere di verifica e controllo della Committente ai sensi dell'art. 11 del Capitolato Speciale, anche a:

- 1) garantire, per tutta la durata del Contratto e con le modalità ed i termini fissati dalla documentazione di gara, la presenza del numero minimo di esercizi convenzionati richiesti dalla documentazione di gara: almeno 50 (cinquanta), di cui l'80% dovrà essere localizzato nel Comune di Salerno, il residuo nei Comuni limitrofi della Provincia di Salerno e nei Comuni di Moliterno e di Lavello, per i quali ultimi è sufficiente la presenza di n. 1 (uno) esercizio ciascuno;
- 2) comunicare, ad ogni variazione, alla Committente l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati nei suddetti territori;
- 3) garantire la spendibilità dei buoni pasto presso gli esercizi convenzionati sopra indicati;
- 4) mantenere inalterati, per tutta la durata del Contratto, i livelli prestazionali richiesti dalla Committente;
- 5) garantire che detti buoni pasto diano luogo alle prestazioni pattuite;
- 6) eliminare, entro il termine all'uopo prefissatogli dalla Committente, che non può essere inferiore ad almeno 5 (cinque) giorni dal ricevimento della relativa contestazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, ferma rimanendo in ogni caso l'applicabilità delle penali previste dall'art. 14 del Capitolato Speciale;
- 7) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;



- 8) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Committente;
 - 9) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - 10) manlevare la Committente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni del presente Contratto;
 - 11) assumere ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
- Il Fornitore, all'atto della stipula del presente atto, nomina quale Responsabile della Fornitura la sig.ra Daniela Andretta, cell. - 342.6831989, tel. - 081.7879186, e-mail daniela.andretta@edenred.com.

Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente alla Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute e il nuovo eventuale nominativo del Responsabile della Fornitura.

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L'obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonchè le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa semplice dichiarazione da inviarsi al Fornitore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente.

Il Fornitore, previa autorizzazione della Committente, potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

Art. 6 – Corrispettivo dei buoni pasto

La Committente corrisponderà al Fornitore per ogni buono pasto acquistato con le modalità di cui all'art. 2, lett. e), del presente Contratto, un importo pari al valore nominale del buono pasto stesso come fissato all'art. 3, detratto lo sconto offerto del 19,60%. A tale importo verrà applicata l'IVA ai sensi di legge.

I corrispettivi si riferiscono al servizio sostitutivo di mensa svolto a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.



Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, assumendosi il Fornitore ogni relativo rischio e/o alea, e non potendo lo stesso vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisione o aumento dei corrispettivi sopra indicati.

Art. 7 – Fatturazioni e pagamenti – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il corrispettivo come sopra fissato dovrà essere fatturato dal Fornitore con cadenza mensile, a seguito dell'effettivo utilizzo dei buoni pasto richiesti dal Direttore dell'esecuzione.

Le fatture dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- 1) il numero totale dei buoni pasto utilizzati nel mese di competenza;
- 2) il corrispettivo totale ottenuto moltiplicando il numero dei buoni pasto consumati per il valore del buono offerto dall'impresa;
- 3) l'assoggettamento all'aliquota IVA, nella misura di legge;
- 4) il riferimento al presente Contratto ed al relativo CIG ed alla singola richiesta di approvvigionamento cui si riferisce.

Nel caso di mancato funzionamento del terminale elettronico, il Fornitore dovrà trasmettere alla Committente, allegata alla fattura mensile, anche la documentazione cartacea dei buoni utilizzati presso i vari esercizi convenzionati.

La liquidazione di ciascuna fattura avverrà secondo quanto prescritto dal D. Lgs. n. 192/2012 ed ai sensi di quanto fissato dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), per la quale il Fornitore si impegna a:

- a) comunicare alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, il conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone legittimate ad operare su di esso;
- b) comunicare ogni variazione dei dati di cui alla lett. sub a), intervenuta in costanza del Contratto;
- c) riportare nei documenti fiscali (fatture) il codice CIG contrassegnante il presente Contratto (642755060D);
- d) assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi a rispettarli e farli rispettare anche nei subcontratti, dandone conto alla Committente, e a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - della provincia di Salerno della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al predetto art. 3 L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., l'affidamento si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

De *Bluis*



Art. 8 - Risoluzione

L'inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, comporterà la risoluzione dello stesso ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c., con conseguente escussione della cauzione prestata dal Fornitore ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., e salva l'applicazione delle eventuali penali previste per l'inadempimento verificatosi ed il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Committente.

In ogni caso, il Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa semplice dichiarazione da inviarsi al Fornitore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oltre che nei casi specificatamente previsti in altre disposizioni del presente atto, al verificarsi di uno dei seguenti casi generali:

- a) ingiustificata interruzione o sospensione del servizio da parte del Fornitore;
- b) reiterate e/o gravi contravvenzioni ai patti contrattuali o alle norme di legge;
- c) perdita dei requisiti soggettivi;
- d) violazione del divieto di cessione e subappalto di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale;
- e) mancato riscontro del Fornitore, nel termine fissato all'art. 5, n. 6, alla contestazione mossa dalla Committente per disfunzioni del servizio ovvero mancata produzione di giustificazioni scritte ovvero mancata/parziale eliminazione delle situazioni contestate dalla Committente;
- f) rilascio della comunicazione antimafia con esito negativo.

Trattandosi di servizio affidato in esito ad una procedura selettiva unitaria in favore dell'intero Gruppo Salerno Energia, la eventuale risoluzione del presente Contratto avrà quale effetto anche la risoluzione di tutti gli altri rapporti contrattuali, seppure singolarmente formalizzati con le altre società del Gruppo.

Art. 9 - Cauzione

La cauzione, prestata dal Fornitore ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 ed a mezzo polizza fideiussoria n. 460011567246 emessa in data 28/01/2016 dalla UniCredit S.p.A. per l'importo garantito di € 4.127,02, sarà svincolata, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione del Contratto.

Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente Contratto e comunque fino alla data di termine di validità dei buoni pasto erogati, pena la risoluzione di diritto del contratto.

La Committente ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per il caso di inesatta o mancata esecuzione del presente Contratto, senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In ogni caso, il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente.

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Art. 10 - Foro competente

Per tutte le questioni relative al presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Salerno.



Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.


Art. 12 - Codice Etico


Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/2001, il Fornitore si impegna, nei rapporti con la Committente, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico adottato dal Gruppo Salerno Energia e pubblicato su www.salernoenergia.it, del quale accetta integralmente tutti i termini e le condizioni, che dichiara di ben conoscere.

In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità del Fornitore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna per reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01, sarà facoltà della Committente recedere dal contratto stesso e, nei casi più gravi (anche in caso di sentenza di condanna resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Salerno, 14 aprile 2016

Il Fornitore
EDENRED ITALIA S.r.l.
Via G.P. Pirelli, 18
Edenred Italia S.p.A. 20124 MILANO
sig.ra Daniela Andretta


La Committente
Sinergia S.r.l.
di Mariano Mucio




Ai sensi e per effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti espressamente approvano, dopo attenta lettura, gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente Contratto.

Il Fornitore **EDENRED ITALIA S.r.l.**

Via G.B. Pirelli, 18
Edenred Italia S.r.l.
20124 MILANO
sig.ra Daniela Andretta

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Daniela Andretta", is written over a horizontal line.

La Committente

Sinergia S.r.l.
dr. Mariano Mucio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mariano Mucio", is written over a horizontal line.